

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che detta fra l'altro norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale e ne fissa la durata settennale;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- la decisione della Commissione Europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013 (PSR 2007-2013));
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII del 20 marzo 2008 recante l'approvazione definitiva del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7 marzo 2008 recante istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007/2013.

Ricorda che, ai sensi del reg. (CE) n. 1698/05, articolo 78, punti e) ed f), i Comitati di Sorveglianza dei Programmi di sviluppo rurale hanno facoltà di proporre all'Autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR e di esaminare e approvare qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Riferisce che, in virtù di quanto riportato al punto precedente, l'Autorità di gestione, anche a seguito di precise indicazioni della Commissione europea, ha proposto al Comitato di Sorveglianza alcune modifiche al PSR, che non influiscono né sulla strategia, né sul piano finanziario del programma.

Precisa che tali modifiche, peraltro dal mero carattere operativo, sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza nel corso della seduta del 23 maggio 2008 e riguardano, sinteticamente, le seguenti misure:

- 112 - Insediamento di giovani agricoltori: è stata corretta formalmente la tabella di modulazione del premio;
- 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane: è stata aumentata da 160 a 200 ettari la superficie massima ammessa a premio per le aziende d'alpeggio;
- 214 - Pagamenti agroambientali: è stata aumentata, analogamente alla misura 211, la superficie ammessa a premio per le aziende d'alpeggio e sono stati modificati, per i settori viticoltura e frutticoltura, gli obblighi relativi alle fertilizzazioni;
- 313 - Incentivazione di attività turistiche: sono state integrate le tipologie di attività previste dalla misura.

Per tutte le misure inoltre è stato fissato in modo incontrovertibile il tasso di intervento pubblico.

Sottolinea l'importanza di recepire in tempi rapidi tali modificazioni, peraltro direttamente applicabili ancorché in attesa della comunicazione definitiva da parte della Commissione Europea, al fine di poter procedere all'adeguamento degli allegati tecnici al programma, approvare i criteri applicativi delle singole misure e fornire le opportune indicazioni in merito all'organismo pagatore.

Propone pertanto l'approvazione in via d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio regionale, delle modifiche al Programma di sviluppo rurale 2007/2013 approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 23 maggio 2008 e dettagliatamente specificate negli allegati alla presente deliberazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe ISABELLON;

visto l'art. 36 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

richiamata la propria deliberazione n. 3817 in data 21.12.2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto l'obiettivo n. 071103 "Attuazione delle misure cofinanziate previste nel piano di sviluppo rurale 2000/2006 e 2007/2013";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio Politiche Comunitarie dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

### D E L I B E R A

1. di approvare le modificazioni al Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013 approvate dal Comitato di Sorveglianza del programma nella seduta del 23 maggio 2008 e dettagliatamente specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto Speciale.

§

## **Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2005 in data 2/7/2008**

AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA PER IL PERIODO 2007/2013, APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 3399/XII DEL 20/03/2008 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

Pagina 107 - *Descrizione e modulazione del premio unico (Tabella) - Azioni qualificanti di nuova introduzione*: la definizione "Attività non rurali" è sostituita con "Attività non agricole".

Pagina 129 - All'ultimo capoverso, terz'ultima riga, la cifra "160" è sostituita con "200".

Pagina 130 - La prima tabella è sostituita dalla seguente:

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro
Pascolo	fino a 20 ha	250 €/ha
	da 20 a 80 ha	150 €/ha
	da 80 a 160 ha	80 €/ha
	da 160 a 200 ha	50 €/ha

Pagina 144 - All'ultimo capoverso, terz'ultima riga, la cifra "160" è sostituita con "200"

Pagina 146 - Il primo capoverso è sostituito dai seguenti:

*"Pertanto, gli obblighi per l'agricoltore sono:*

- *in viticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPA). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.*
- *in frutticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto alle BPA). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.*

*Per entrambe le colture, sono inoltre previsti i seguenti obblighi:*

- *divieto di impiego di liquami;*
- *obbligo di compilazione del "Registro dei fertilizzanti" in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli stessi;*
- *obbligo di detenzione delle fatture di acquisto e/o di documenti probanti il carico di magazzino dei fertilizzanti."*

Pagine 159, 162, 166, 170, 172 e 176 – Nella descrizione dei paragrafi relativi all' "Intensità dell'aiuto" le parole "fino al" sono sostituite dalle parole "pari a".

Pagina 164 - Al paragrafo 4) *Descrizione delle tipologie di attività*, punto c) *Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi "ru"*, è aggiunto il seguente trattino:

- *"attività di promozione dei percorsi legate all'investimento materiale".*

**Allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2005 in data 2/7/2008**

**Modificazioni al Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo  
2007/2013**

Le pagine 107, 129, 130, 144, 146, 159, 162, 164, 166, 170, 172 e 176 sono sostituite dalle corrispondenti pagine riprodotte di seguito:

DESCRIZIONE E MODULAZIONE DEL PREMIO UNICO			Imprenditori agricoli a tempo parziale		Imprenditori agricoli a tempo prevalente	
			non diplomati	diplomati (*)	non diplomati	diplomati (*)
<b>PREMIO BASE</b>			<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>
<b>PREMIO AGGIUNTIVO</b>			<b>max 10.000</b>			
<b>OBIETTIVI GENERALI DEL P.A.</b> (vedi Quadro logico - Allegato 3 al PSR)	<b>AZIONI QUALIFICANTI DI NUOVA INTRODUZIONE</b>	<b>PUNTI</b>	<b>Il premio aggiuntivo è modulato in base al raggiungimento delle seguenti fasce di punteggio:</b>  <b>Punteggio da 0 a 5 punti. Nessun premio aggiuntivo riconosciuto</b>  <b>Punteggio da 6 a 10 punti: premio aggiuntivo pari a 2.000 euro</b>  <b>Punteggio da 11 a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 6.000 euro</b>  <b>Punteggio superiore a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 10.000 euro</b>			
1- aumentare la competitività aziendale	Agriturismo	2				
2- migliorare la qualità di vita della famiglia rurale	Ospitalità Turistica minore	1				
	Fattorie didattiche	3				
4- diffondere la conoscenza del territorio rurale locale e migliorare il rapporto fra urbano e rurale	Attività non agricole	2				
	Attività turistiche	2				
	Servizi ambientali	5				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	<b>Certificazioni</b>					
	sistemi regolamentati					
	agricoltura biologica	5				
	DOP, IGP, DOC, VQPRD	3				
	sistemi volontari					
	ISO 9000,22000	3				
	ISO 14000	5				
	UNI 10939, 11020	3				
	EUREPGAP, BRC, IFS	3				
	<b>Metodi di marketing innovativi</b>					
e-commerce	4					
vendita diretta	4					
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Introduzione di tecnologie innovative	4				
	azioni per il risparmio idrico e/o energetico	5				
	Produzione di energia da fonti rinnovabili	5				
<b>Premio "unico" totale</b>			<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Premio "misto" (conto capitale + abbuono interessi): al premio base di cui sopra (diversificato in base al tipo di beneficiario e alla formazione, ed eventualmente maggiorato delle quote aggiuntive) si somma un abbuono i interessi per un massimo di 15.000 euro.</b>						

\* giovani agricoltori in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali.

### 10) Tipo di aiuto

#### Contributo in conto capitale (premio "unico")

L'aiuto (diversificato per tipo di imprenditore e comprensivo delle eventuali maggiorazioni) non può superare i massimali indicati nella tabella precedente (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi :

1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di insediamento);

Si rimanda all'Allegato 5 del presente Programma di sviluppo rurale per prendere visione delle giustificazioni economiche per la presente misura.

Qualora i beneficiari non ottemperino, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato. Le modalità d'applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'Articolo 90 del Reg. 1698/05. La sanzione sarà commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

## **AZIENDE DI ALPEGGIO**

L'alpeggio è un sistema produttivo che consiste nell'utilizzazione delle superfici a pascolo di alta quota (1800-2500 m s.l.m.) durante i mesi estivi. Si tratta di un sistema tradizionale consolidato dall'esperienza dove ogni alpeggio, costituito da una pluralità di allevatori, si compone di più unità aziendali intermedie definite "tramuti"; è nota la quantità di pascolo disponibile (valore nutrizionale delle cotiche) e, di conseguenza, il numero massimo di UBA\* mantenibili.

In genere, si tratta di superfici catastali molto ampie, che possono includere morene o declivi impraticabili, in cui il conduttore definisce zone di pascolo abbastanza omogenee, a seconda del numero di capi monticati (n. di mandrie di diversi allevatori) e, se possibile, in prossimità dei ricoveri, a seconda dell'andamento stagionale.

Data la pluralità di allevamenti che compongono l'alpeggio, variabile in parte negli anni, per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un coefficiente (0,5 e 1) ettari per UBA\* al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA\* al pascolo possedute da ciascuna azienda.

L'autorità di gestione assicura la legittimità dell'intervento sulle superfici di alpeggio mediante specifici controlli incrociati volti a verificare la rispondenza delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie dell'indennità compensativa, le quali devono dichiarare in quale alpeggio sono condotti gli animali oltre che il numero e l'identificazione degli stessi. Inoltre, la totalità delle superfici relative agli alpeggi sono controllate mediante l'istruttoria delle istanze di cui alla specifica misura agroambientale a favore degli stessi (Misura 214 – azione "Alpicoltura").

I dati storici regionali, in gran parte sovrapponibili con quelli dell'intero arco alpino, affermano che, in media, ogni UBA\* produttiva (vacche da latte) monticata utilizza, nei convenzionali 100 giorni di pascolo, circa 1,5 ettari di superficie, mentre da ogni UBA\* improduttiva (vitelli e manzi) è mantenuta da una superficie compresa tra 0,5 a 1 ha.

Pertanto, nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 Ha per UBA\* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari (catastalmente esistono alpeggi con superfici maggiori, fino a 500 ettari, delle quali solo una parte sono utilizzabili a pascolo e a seconda del carico).

I premi per fasce di superficie sono determinati come segue:

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro
Pascolo	fino a 20 ha	250 €/ha
	da 20 a 80 ha	150 €/ha
	da 80 a 160 ha	80 €/ha
	da 160 a 200 ha	50 €/ha

### **Premio aggiuntivo per gli Alpeggi non raggiungibili**

Nel 2006 hanno beneficiato dell'indennità compensativa 311 alpeggi, 80 dei quali non raggiungibili con mezzi meccanici di terra. Registrando la sostanziale tenuta del sistema degli alpeggi, garantita dalla corresponsione dell'Indennità Compensativa, si sottolinea come solo tre alpeggi abbiano cessato la loro attività negli ultimi 4 anni. Si tratta proprio di alpeggi non serviti da strade percorribili da trattori o mezzi fuoristrada e dove le stesse mandrie sono costrette a lunghe marce di trasferimento, con conseguenti aumenti dei costi e riduzioni delle produzioni (almeno nei giorni seguenti la transumanza da un tramuto all'altro).

A questo si aggiunge il dato relativo all'ultimo trentennio che mostra come nessun alpeggio, una volta abbandonato, è stato in seguito riattivato, con la perdita definitiva di centinaia di ettari di pascoli d'alta quota.

Si riconosce quindi una maggiorazione del premio base per gli alpeggi non raggiungibili con vacche da latte: il premio aggiuntivo è determinato in base al grado di svantaggio (cioè la mancata accessibilità) dei singoli tramuti che compongono l'azienda d'alpeggio, nel limite massimo di 2500 € per tramuto e per un massimo di due tramuti ammessi (ovvero 5.000 € per ogni alpeggio definito "non raggiungibile").

### **AZIENDE DI FONDOVALLE**

#### **Premi per le superfici foraggere delle aziende zootecniche**

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA\*/Ha di superficie prativa.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA\* allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo.

Su entrambe le qualità colturali sotto indicate dev'essere comunque rispettato il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 su tutte le superfici a premio.

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda con bestiame)
Prati	fino a 15 ha	600 €/ha
	da 15 a 20 ha	400 €/ha
	oltre i 20 ha	200 €/ha
Pascolo	fino a 10 ha	150 €/ha
	oltre i 10 ha	50 €/ha

produttività dei pascoli una gestione corretta dell'alpeggio, tale da preservare l'elevato grado di naturalità di queste superfici (vedi anche paragrafo 3.1.3.1).

Gli obblighi per l'agricoltore sono:

- riduzione del carico animale da 0,8 UBA\*/ha della BPAn (corrispondenti a 45 kg/ha di N) a 0,5 UBA\*/ha (pari a 28 kg/ha di N): la riduzione dell'N totale è di 17 kg/ha di N, pari al 38% di riduzione;
- il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA\*/ha.
- divieto di concimazione minerale;
  
- pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata;
  
- assicurare la custodia continua delle mandrie.

Colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio (prati e pascoli).

Data la pluralità di allevamenti che compongono l'alpeggio per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un coefficiente (0,5 e 1) ettari per UBA\* al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA\* al pascolo possedute da ciascuna azienda.

Pertanto, nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata durante la monticazione si ammettono a pagamento 1,5 Ha per UBA\* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo (es. manzi): in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 (2,2 UBA\*/ha), e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari (catastralmente esistono alpeggi con superfici maggiori, fino a 500 ettari, delle quali solo una parte sono utilizzabili a pascolo).

#### *Intensità degli aiuti*

<b>AZIONE 2. ALPICOLTURA</b>		
<b>GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO</b>	Prati e Pascoli	<b>75 €/ha</b>



Pertanto, gli obblighi per l'agricoltore sono:

- in viticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPA). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.
- in frutticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto alle BPA). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.

Per entrambe le colture, sono inoltre previsti i seguenti obblighi:

- divieto di impiego di liquami;
- obbligo di compilazione del "Registro dei fertilizzanti" in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli stessi;
- obbligo di detenzione delle fatture di acquisto e/o di documenti probanti il carico di magazzino dei fertilizzanti.

Colture ammesse a pagamento: vigneti e frutteti.

#### *Intensità degli aiuti*

<b>AZIONE 3. VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA</b>	
<b>RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI IN VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA</b>	<b>840 €/ha viticoltura</b> <b>775 €/ha frutticoltura</b>

#### 6) Intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese previste per le azioni di cui al punto 3, elevabile al 60% per i giovani agricoltori.

Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006).

#### 7) Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

#### 8) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE

<p>Il FEASR finanzia esclusivamente investimenti effettuati dagli imprenditori agricoli e dai membri della famiglia agricola nell'ambito delle aziende agricole. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi</p>	<p>Il FESR finanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;</li><li>○ progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;</li><li>○ sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative;</li><li>○ sostegno alle imprese per l'adozione e l'utilizzazione delle TIC (non imprese agricole)</li></ul>
---	--

La misura si pone in coerenza con gli obiettivi dell'Asse 3, risultando particolarmente sinergica rispetto alle misure dedicate alle microimprese, all'incentivazione delle attività turistiche, nonché alla formazione ed informazione.

Esistono punti di contatto anche con l'Asse 1, in particolare con le misure relative all'insediamento dei Giovani Agricoltori e alle attività di informazione e formazione.

#### 9) Quadro finanziario complessivo

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 5,6 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 3,08 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,35 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%.

#### 10) Disposizioni di transizione

Misura di nuova introduzione.

La priorità sarà data alle microimprese che avviano o rinnovano microimprese orientate a mantenere il patrimonio ambientale delle aree rurali e condotte da membri della famiglia agricola. Le tipologie d'intervento sono finalizzate alla creazione di microimprese, volte alla valorizzazione e manutenzione ambientale del territorio, (ad esempio: manutenzione strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, decespugliamento e pulizia, ecc.), esclusivamente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4.

Gli aiuti riguarderanno:

- a) spese per piccoli interventi materiali di costruzione e ristrutturazione di immobili funzionali all'attività dell'impresa.
- b) spese per acquisti di macchine, attrezzature e arredi
- c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti sopra riportati.

La misura sarà attuata con approccio Leader.

#### 4) Beneficiari

I destinatari degli interventi sono soggetti privati singoli o associati che intendano creare o rinnovare microimprese innovative operanti nell'ambito della valorizzazione e manutenzione ambientale del territorio.

Le microimprese sono quelle definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

#### 5) Settori coinvolti nella diversificazione

Il settore principalmente coinvolto è quello agricolo e della manutenzione ambientale del territorio

#### 6) Intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale pari al 50% previste per le azioni di cui ai punti a) e b).  
Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006).

#### 7) Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale dell'aiuto, a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo finale dei progetti.

#### 8) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE

<p>Il FEASR finanzia progetti per la creazione di microimprese esclusivamente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 e solo per attività a valenza collettiva di modesta entità (ad esempio il ripristino e la manutenzione degli ambienti naturali, manutenzione strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, decespugliamento e pulizia, ecc.). Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;</li> <li>○ progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;</li> <li>○ il sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative;</li> <li>○ il sostegno alle imprese per l'adozione e l'utilizzazione delle TIC (non imprese agricole)</li> </ul>
--	---

La misura è sinergica con la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole".

### 3) Campo di applicazione e azioni

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di Aosta. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

La priorità sarà data, inoltre, alle iniziative turistiche che, attraverso una puntuale analisi e valutazione socio-economica, dimostrano di creare opportunità occupazionali e di nascita o ampliamento di attività imprenditoriali locali.

Gli aiuti riguarderanno:

- a) spese per piccoli interventi materiali relativi a:
  - infrastrutture turistiche su piccola scala;
  - infrastrutture ricreative.
- b) spese per azioni di tipo immateriale (studi di marketing, analisi di mercato, partecipazione ad eventi, ecc.) relative a:
  - sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici rurali.

### 4) Descrizione delle tipologie di attività

- a) infrastrutture turistiche su piccola scala:
  - realizzazione, ampliamento e informatizzazione di centri d'informazione e di accoglienza;
  - posa di segnaletica indicante località turistiche,
  - piccoli interventi a finalità promozionali sulla rete sentieristica ed escursionistica;
- b) infrastrutture ricreative di accesso ad aree naturali:
  - realizzazione di servizi di piccola ricettività (ad es. aree di sosta per campeggio, aree attrezzate, aree pic-nic, punti di sosta) diversi da quelli previsti dalle L.R. 19/2001 "Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali" e L.R. n° 2/2005 "Interventi a sostegno degli ostelli per la gioventù" e L.R. n° 4/2004 "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino";
  - realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici (cultura, storia, natura, enogastronomia) e di percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, ecc.);
- c) valorizzazione dei percorsi storico – naturalistici lungo gli antichi "ru":
  - infrastrutturazione dei percorsi per lo sviluppo di attività di turismo ciclopedonale, ippico, ecc. ...
  - aree di sosta,
  - pannelli esplicativi,
  - attività di promozione dei percorsi legate all'investimento materiale;
- d) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici rurali:
  - realizzazione di centri di informazione e visita;
  - creazione di percorsi a tema agrituristici, enogastronomici, ecc;
  - promozione di circuiti di aziende agricole e artigiane, i cui titolari e/o familiari condividano i propri "savoir faire", in appositi laboratori, con il pubblico;
  - progettazione e creazione di circuiti innovativi di promozione, diffusione e vendita dei prodotti tipici locali diversi da quelli previsti dalla legge regionale n° 19/2001;

Gli interventi dovranno essere coerenti e compatibili con la politica e la normativa regionale in materia di turismo.

#### 6) Intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale pari al 100% per i beneficiari pubblici.

Contributo in conto capitale pari al 50% in regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006) per i beneficiari privati.

#### 7) Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

Le attività immateriali (es: studi di fattibilità, progettazione) sono ammissibili, e rendicontabili come spese generali, solo se direttamente collegate ad investimenti materiali.

Le spese relative ai servizi sono ammissibili solo se afferenti alla loro istituzione e non alla loro erogazione.

#### 8) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE

Il FEASR finanzia interventi puntuali (di tipo materiale e immateriale, strutturali e infrastrutturali), di dimensione finanziaria inferiore ai 400.000 euro aventi quale target di riferimento la popolazione rurale e prevalentemente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 ad esclusione dell'azione sui rûs, attuata a regia regionale. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia progetti di dimensione finanziaria maggiore ai 400.000 euro, oltre che di interesse prevalentemente regionale
--	--

Le iniziative previste dalla misura sono collegabili con le altre misure dell'Asse 3 finalizzate alla diversificazione in attività non agricole, allo sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, alla formazione e informazione.

#### 9) Quadro finanziario complessivo

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 4,64 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 4,22 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,86 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

#### 10) Disposizioni di transizione

Misura di nuova introduzione.

- le attività immateriali (es: studi di fattibilità, progettazione, informazione relativa ai servizi attivati) sono ammissibili, e rendicontabili come spese generali, solo se direttamente collegate ad investimenti materiali.

#### 6) Modalità di erogazione degli aiuti

Sono consentiti anticipi sugli investimenti pari ad un massimo del 20% del totale in favore di privati, comuni o enti di diritto pubblico. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

Gli interventi immateriali finanziati ai sensi della presente misura possono essere collegati ad interventi materiali cofinanziati con altri strumenti o finanziamenti di settore.

#### 7) Beneficiari

I beneficiari degli interventi sono:

- i GAL
- soggetti privati singoli o associati (prioritariamente i membri della famiglia rurale) per l'azione 3.a),
- soggetti pubblici (Comuni in forma singola o associata, Comunità Montane) per le azioni 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e).

#### 8) Intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale pari al 70% delle spese a favore degli enti pubblici locali.

Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese a favore dei soggetti privati.

Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006) nel caso di soggetti privati.

#### 9) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE

<p>Il FEASR finanzia servizi di pubblica utilità, di dimensione finanziaria inferiore ai 400.000 euro, inquadrati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 e destinati alle collettività locali, alle imprese agricole, ai membri della famiglia rurale. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia servizi di pubblica utilità destinati alle imprese, ai cittadini ed ai turisti di dimensione finanziaria maggiore ai 400.000 euro</p>
<p>Il FEASR finanzia eventuali interventi di completamento di copertura delle zone rurali con la banda larga (reti secondarie e terziarie) e con segnali digitali di piccola estensione per portare il segnale laddove le tecnologie impiegate nei progetti FESR non riescono ad arrivare. Pertanto, il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia progetti di copertura del territorio con la banda larga e con segnali digitali.</p>

La misura si collega prioritariamente con le altre misure dell'Asse 3, in particolare quelle relative al turismo rurale e al rinnovamento dei villaggi.

I villaggi interessati sono quelli che costituiscono nuclei storici compresi nella pertinente zona urbanistica del Piano regolatore Generale Comunale (PRGC).

La misura prevede le seguenti tipologie di azioni:

- a) interventi di recupero di villaggi rurali: infrastrutture primarie come strade di accesso, acquedotti potabili, fognature, pavimentazioni degli spazi aperti ad uso pubblico, viabilità rurale storica, piccole infrastrutture primarie, collegamento con centri di attrattiva turistica e/o naturalistica e/o culturali, interventi di modesta entità su manufatti rurali quali ad esempio piccoli oratori, forni, mulini, fontane, che abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie (centri storici);
- b) studi volti a documentare in modo analitico i caratteri storico, architettonico e gli elementi costruttivi caratterizzanti dei villaggi rurali, propedeutici alla riqualificazione del villaggio, del suo patrimonio architettonico e del paesaggio rurale ad esso annesso.

Gli interventi sopra elencati dovranno essere fortemente tutelanti per il territorio, mantenendo il tessuto tradizionale ed originale dei villaggi e del paesaggio rurale.

#### *4) Tipologie di spese ammissibili*

Le spese ammissibili riguardano:

- realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture primarie di interesse collettivo per il recupero e la riqualificazione dei villaggi;

Gli investimenti immateriali, entro un limite del 20% rispetto all'investimento materiale, sono ammissibili solo se connessi alla realizzazione di opere:

- realizzazione di studi propedeutici alla riqualificazione dei villaggi rurali;
- realizzazione di azioni di riordino edilizio (assistenza tecnica nel riordino catastale);
- realizzazione di studi di fattibilità e/o di progetti di interventi collettivi di riqualificazione del villaggio.

#### *5) Beneficiari e destinatari degli interventi*

Soggetti pubblici (Comuni, Comunità Montane, Associazioni di Comuni, ecc.).

#### *6) Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale pari al 70% delle spese previste a favore degli enti pubblici locali.

#### *7) Modalità di erogazione degli aiuti*

Sono consentiti anticipi sugli investimenti pari ad un massimo del 20% del totale in favore di privati, comuni o enti di diritto pubblico. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo finale dei progetti.

Gli interventi immateriali finanziati ai sensi della presente misura possono essere collegati ad interventi materiali cofinanziati con altri strumenti o finanziamenti di settore.

#### *8) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

Il FEASR finanzia progetti di modesta entità e fino ad un importo massimo di 400.000 €, a bando, di rilievo locale e in parte tramite approccio Leader. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia soltanto progetti di importo superiore ai 400.000 €, a regia regionale e di rilievo regionale.
---	---

- Enti di gestione delle aree Natura 2000, Enti parco, Fondazioni ed enti senza finalità di lucro.

*6) Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale pari al 70% delle spese previste.

*7) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

<p>Il FEASR finanzia progetti di modesta entità e fino ad un importo massimo di 400.000 €, a bando, di rilievo locale e tramite approccio Leader. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia progetti di importo superiore ai 400.000 €, a regia regionale e di rilievo regionale.</p>
---	---

La misura si collega prioritariamente con le misure dell'Asse 3 finalizzate all'incentivazione del turismo rurale e allo sviluppo, tutela e riqualificazione dei villaggi rurali.